

Principali scadenze del mese di settembre 2013

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
1 Domenica	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente ¹ .
3 Martedì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente ² .
5 Giovedì	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Società e associazioni sportive dilettantistiche, <i>pro loco</i> , bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare	Termine per l'annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese precedente ³ .
13 Venerdì	Tributi e contributi	Soggetti che, prima del 13.9.2012, hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al DLgs. 27.1.92 n. 88	Termine per presentare la domanda di iscrizione nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ⁴ .
15 Domenica	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative: <ul style="list-style-type: none"> – alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente; – alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto; – alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta; – alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, effettuate nel mese precedente; – alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente. Le fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni ⁵ .
15 Domenica	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese ⁶ .
15 Domenica	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente ⁷ .
15 Domenica	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere fattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente ⁷ .
15 Domenica	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale ⁸ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
15 Domenica	IVA	Soggetti con partita IVA	<p>Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i numeri delle fatture cui si riferisce; – l'imponibile complessivo; – l'IVA distinta per aliquota⁹.
15 Domenica	Imposte dirette e IVA	Imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi	<p>Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell'esercizio dell'apposita opzione.</p> <p>Qualora l'opzione sia esercitata nel corso del periodo d'imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione devono essere comunicati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui la scelta è stata operata¹⁰.</p>
15 Domenica	IRES, IRAP e IVA	Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e <i>pro loco</i> che hanno esercitato l'opzione per il regime della L. 16.12.91 n. 398	<p>Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Devono essere distintamente annotati nel prospetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133; – le plusvalenze patrimoniali; – le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, conv. L. 29.10.93 n. 427. <p>Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso¹¹.</p>
15 Domenica	IRES, IRAP e IVA	Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR	<p>Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nei registri previsti ai fini IVA; – ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97. <p>Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso¹².</p>
15 Domenica	Premi INAIL	Datori di lavoro	Presentazione alla Sede competente dell'INAIL della domanda di accentramento contributivo, con effetto per l'anno successivo ¹³ .
15 Domenica	IRPEF e IRES	Imprese	<p>Termine iniziale, a partire dalle ore 10.00, per la presentazione in via telematica delle domande per la concessione di crediti d'imposta e di contributi a fondo perduto per l'assunzione di personale per attività di ricerca scientifica, per la concessione di borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca e per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione di attività di ricerca industriale, ai sensi dell'art. 14 del DM 8.8.2000.</p> <p>Le domande devono essere inviate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche in formato cartaceo, entro i successivi 7 giorni.</p> <p>Il termine finale di presentazione delle domande è fissato alle ore 24.00 del 30 settembre¹⁴.</p>

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Lunedì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 17 giugno, ovvero entro l'8 luglio	Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi ¹⁵ .
16 Lunedì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 16 o il 17 luglio	Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi ¹⁵ .
16 Lunedì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto	Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi ¹⁵ .
16 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo	Versamento della settima rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi ¹⁶ .
16 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 17 giugno, ovvero entro l'8 luglio	Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi ¹⁶ .
16 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 o il 17 luglio	Versamento della terza rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi ¹⁶ .
16 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 20 agosto	Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi ¹⁶ .
16 Lunedì	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 Lunedì	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Lunedì	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 Lunedì	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
16 Lunedì	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati ¹⁷ .
16 Lunedì	Contributi INPS	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
16 Lunedì	Contributi INPS	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre gennaio-marzo dell'anno in corso.
16 Lunedì	Contributi INPS	Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri	Versamento della seconda rata dei contributi dovuti per l'anno 2013 ¹⁸ .
16 Lunedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto	Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative o lavori a progetto erogati nel mese precedente ¹⁹ .
16 Lunedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite ²⁰ .
16 Lunedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, oppure assegni di ricerca o per attività di tutoraggio	Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente ²¹ .
16 Lunedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente ²² .
16 Lunedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Associanti che hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro	Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente ²³ .
16 Lunedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite ²⁴ .
16 Lunedì	Contributi ENPALS	Aziende dello spettacolo e dello sport	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti ²⁵ .
16 Lunedì	Imposta sugli intrattenimenti	Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo	Termine per il versamento dell'imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese solare precedente ²⁶ .
16 Lunedì	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento	Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto ²⁷ .
16 Lunedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Lunedì	Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%	Datori di lavoro privati	Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro ²⁸ .
16 Lunedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
16 Lunedì	Addizionale del 10%	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento dell'addizionale del 10% dovuta sui compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di <i>bonus</i> e <i>stock options</i> , che eccedono la parte fissa della retribuzione ²⁹ .
16 Lunedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
16 Lunedì	IRPEF	Condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: <ul style="list-style-type: none"> – effettuate nell'esercizio di impresa; – oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR³⁰.
16 Lunedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
16 Lunedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di capitale esclusi i dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).
16 Lunedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono compensi per avviamento e contributi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.
16 Lunedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono premi e vincite	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.
16 Lunedì	Addizionale del 6%	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento dell'addizionale del 6% trattenuta nel mese precedente sulle vincite superiori a 500,00 euro ³¹ .
16 Lunedì	IRPEF e IRES	Banche e Poste	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione del 50% o del 55-65% ³² .
16 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito ^{33, 34} . È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi ³⁵ .
16 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA, in regime mensile, che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate	Liquidazione dell'IVA relativa al secondo mese precedente e versamento dell'IVA a debito ^{33, 34} . È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi ³⁵ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Lunedì	IVA	Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari rientranti nel regime dei "minimi"	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente ³⁶ .
16 Lunedì	IVA	Soggetti fornitori di esportatori abituali	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intenti ricevute dagli esportatori abituali, al fine di non applicare l'IVA ³⁷ .
19 Giovedì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, IVA, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle somme dovute a saldo per il 2012 o in acconto per il 2013 (comprendente delle maggiorazioni), relative ai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013, la cui scadenza del termine era il 20.8.2013, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali ³⁸ .
19 Giovedì	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di luglio, la cui scadenza del termine era il 20.8.2013, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali ³⁸ .
19 Giovedì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di luglio, la cui scadenza del termine era il 20.8.2013, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali ³⁸ .
19 Giovedì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre aprile-giugno, la cui scadenza del termine era il 20.8.2013, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali ³⁸ .
19 Giovedì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. auto-trasportatori, benzinai e subfornitori)	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre aprile-giugno, la cui scadenza del termine era il 20.8.2013, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali ³⁸ .
20 Venerdì	IRES	Associazioni senza scopo di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali	Termine finale per presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la domanda per essere ammessi tra i soggetti beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali (es. esenzione dall'IRES, esclusione dalla qualifica di sostituti d'imposta), con riferimento al periodo d'imposta in corso ³⁹ .
20 Venerdì	Contributo CONAI	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori	Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni. Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 310,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale. È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 26,00 euro per singolo materiale ovvero 52,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni. Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa, comunque solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI.
22 Domenica	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento a saldo per il periodo contabile luglio-agosto. L'eventuale credito è utilizzato in compensazione nei periodi contabili successivi ⁴⁰ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
22 Domenica	Canone di concessione	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento del canone di concessione dovuto per il periodo contabile luglio-agosto ⁴¹ .
23 Lunedì	Tributi e contributi	Soggetti già iscritti nel Registro dei revisori legali	Termine per comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, le informazioni previste in relazione al contenuto e alla tenuta del Registro dei revisori legali ⁴² .
25 Mercoledì	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di agosto ⁴³ .
25 Mercoledì	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di agosto hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di luglio e agosto. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi ⁴³ .
25 Mercoledì	Contributi INPS	Determinate categorie di lavoratori	Presentazione alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro o all'INPS delle istanze per l'accesso ai trattamenti pensionistici sulla base della disciplina precedente alla "riforma Fornero" ⁴⁴ .
25 Mercoledì	Contributi ENPAIA	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia.
25 Mercoledì	Contributi ENPALS	Aziende dello spettacolo e dello sport	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente ²⁵ .
28 Sabato	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Primo versamento per il periodo contabile settembre-ottobre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile maggio-giugno ⁴⁰ .
30 Lunedì	IRPEF, relative addizionali, IVA, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello UNICO 2013. La richiesta di rimborso dell'eventuale credito IVA relativo all'anno precedente deve essere effettuata mediante la compilazione del quadro RX e non più del quadro VR, che è stato abolito ⁴⁵ .
30 Lunedì	IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2013	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, di alcuni quadri del modello UNICO 2013 (RT, RM, RW e AC), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2013 ⁴⁶ .
30 Lunedì	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	Persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo	Presentazione del modello UNICO 2013 in forma cartacea mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ⁴⁷ .
30 Lunedì	IRPEF	Persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi	Presentazione della scheda per la destinazione dell'otto e/o del cinque per mille dell'IRPEF mediante: – consegna ad un ufficio postale; – ovvero trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario incaricato ⁴⁸ .
30 Lunedì	IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche	Termine per regolarizzare l'omessa presentazione in Posta del modello UNICO 2013 su formato cartaceo, con la corresponsione della sanzione ridotta pari a 25,00 euro ⁴⁹ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Lunedì	IRPEF e cedolare secca sugli affitti	Lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	Termine per comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli di non effettuare il versamento del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni, oppure di effettuarlo in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2013 ⁵⁰ .
30 Lunedì	IVA, imposte sostitutive e addizionali	Società di persone e soggetti equiparati	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello UNICO 2013. La richiesta di rimborso dell'eventuale credito IVA relativo all'anno precedente deve essere effettuata mediante la compilazione del quadro RX e non più del quadro VR, che è stato abolito ⁴⁵ .
30 Lunedì	IRES, IVA, imposte sostitutive e addizionali	Soggetti IRES "solari"	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello UNICO 2013. La richiesta di rimborso dell'eventuale credito IVA relativo all'anno precedente deve essere effettuata mediante la compilazione del quadro RX e non più del quadro VR, che è stato abolito ⁴⁵ .
30 Lunedì	IRAP	Soggetti passivi IRAP, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello IRAP 2013 ⁵¹ .
30 Lunedì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, IVA, imposte sostitutive e patrimoniali	Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro)	Termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli UNICO 2013 e IRAP 2013 ⁴⁵ .
30 Lunedì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, IVA e imposte sostitutive	Personе fisiche, società di persone, soggetti IRES "solari" che presentano i modelli UNICO 2013 e IRAP 2013 in via telematica	Termine per regolarizzare: <ul style="list-style-type: none"> – l'infedele presentazione della dichiarazione UNICO 2012 o IRAP 2012 relativa al 2011; – gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2012. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: <ul style="list-style-type: none"> – il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; – la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa⁵².
30 Lunedì	IRPEF, IRAP, IVA, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Eredi delle persone decedute entro il 31.5.2013	Presentazione in via telematica dei modelli UNICO 2013 e IRAP 2013 cui era obbligato il defunto ⁵³ .
30 Lunedì	IRPEF, IRAP, IVA, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Eredi delle persone decedute entro il 31.5.2013	Termine per regolarizzare, in relazione all'operato del <i>de cuius</i> : <ul style="list-style-type: none"> – l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2011; – gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2012. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: <ul style="list-style-type: none"> – il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; – la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa⁵⁴.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Lunedì	IRES	Società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Presentazione del modello "Consolidato nazionale e mondiale 2013" relativo all'anno precedente: <ul style="list-style-type: none"> – esclusivamente in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati (comprese le società del gruppo), utilizzando il servizio telematico Entratel; – obbligatoriamente in forma "autonoma", non potendo essere inserito nel modello UNICO 2013 SC⁵⁵.
30 Lunedì	Imposte dirette	Contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica	Termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili ⁵⁶ .
30 Lunedì	Imposte dirette	Contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica	Termine per annotare nel registro acquisti ai fini IVA: <ul style="list-style-type: none"> – le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); – il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore⁵⁷.
30 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), della dichiarazione annuale IVA "separata" relativa all'anno precedente. La richiesta di rimborso dell'eventuale credito IVA relativo all'anno precedente deve essere effettuata mediante la compilazione del quadro VX e non più del quadro VR, che è stato abolito ⁵⁸ .
30 Lunedì	IVA	Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro)	Termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni annuali IVA, presentate in forma "separata" ⁵⁹ .
30 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA che presentano la dichiarazione IVA 2013 "separata"	Termine per regolarizzare: <ul style="list-style-type: none"> – l'infedele presentazione della dichiarazione IVA 2012 relativa al 2011; – gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2012. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: <ul style="list-style-type: none"> – il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; – la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa⁶⁰.
30 Lunedì	IVA	Persone fisiche, società di persone e soggetti IRES "solari" che presentano in via telematica il modello UNICO 2013	Termine per il versamento degli importi dovuti per l'adeguamento ai parametri contabili ⁶¹ .
30 Lunedì	Imposte dirette e IVA	Contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche	Presentazione del quadro VO, al fine di comunicare le opzioni o le revoche dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili. Il quadro VO deve essere presentato, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario: <ul style="list-style-type: none"> – unitamente alla dichiarazione annuale IVA; – in allegato alla dichiarazione dei redditi, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA⁶².
30 Lunedì	IMU	Persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, soggetti IRES	Termine per regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente, qualora obbligatoria, con la sanzione ridotta di 5,00 euro ⁶³ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Lunedì	IMU	Persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, soggetti IRES	Termine per regolarizzare l'omesso versamento dell'IMU dovuta per l'anno precedente e l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente qualora obbligatoria, con la sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali ⁶⁴ .
30 Lunedì	Tributi	Contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Termine per regolarizzare le omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti, mediante il versamento della sanzione di 258,00 euro (c.d. "remissione <i>in bonis</i> ") ⁶⁵ .
30 Lunedì	IRPEF	Soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2012	Termine per regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti (c.d. "remissione <i>in bonis</i> "), mediante: <ul style="list-style-type: none"> – presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi ed effettuazione delle successive integrazioni documentali; – versamento della sanzione di 258,00 euro⁶⁶.
30 Lunedì	IVA	Soggetti IVA residenti in Italia	Presentazione in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate della domanda di rimborso dell'IVA assolta in un altro Stato membro della Comunità europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nell'anno precedente. L'Agenzia delle Entrate inoltra le domande ricevute allo Stato membro competente ad eseguire il rimborso dell'IVA ⁶⁷ .
30 Lunedì	IVA	Soggetti residenti in altri Stati comunitari	Presentazione in via telematica al soggetto competente del proprio Stato della domanda di rimborso dell'IVA assolta in Italia in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nell'anno precedente. Il soggetto competente dello Stato estero inoltra le domande di rimborso ricevute all'Agenzia delle Entrate ⁶⁸ .
30 Lunedì	IVA	Soggetti IVA residenti in Svizzera, Norvegia o Israele	Presentazione al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate dell'istanza (modello IVA 79) per ottenere il rimborso dell'IVA assolta in Italia sull'acquisto o importazione di beni mobili e servizi nell'anno precedente ⁶⁹ .
30 Lunedì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 17 giugno	Versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi ⁷⁰ .
30 Lunedì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro l'8, il 16 o 17 luglio	Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi ⁷⁰ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Lunedì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto	Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi ⁷⁰ .
30 Lunedì	Registro imprese	Imprese attive e iscritte nel ruolo dei mediatori di cui alla L. 39/89, alla data del 12.5.2012	Termine per presentare in via telematica alla competente Camera di Commercio la domanda di iscrizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA), pena l'inibizione alla continuazione dell'attività ⁷¹ .
30 Lunedì	Registro imprese	Persone fisiche iscritte nel ruolo dei mediatori di cui alla L. 39/89, che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data del 12.5.2012	Termine per presentare in via telematica alla competente Camera di commercio la domanda di iscrizione nell'apposita sezione del Repertorio economico amministrativo (REA), a pena di decadenza ⁷¹ .
30 Lunedì	Registro imprese	Imprese attive e iscritte nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla L. 204/85, alla data del 12.5.2012	Termine per presentare in via telematica alla competente Camera di Commercio la domanda di iscrizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA), pena l'inibizione alla continuazione dell'attività ⁷² .
30 Lunedì	Registro imprese	Persone fisiche iscritte nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla L. 204/85, che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data del 12.5.2012	Termine per presentare in via telematica alla competente Camera di commercio la domanda di iscrizione nell'apposita sezione del Repertorio economico amministrativo (REA), a pena di decadenza ⁷² .
30 Lunedì	Registro imprese	Imprese attive e iscritte nel ruolo dei mediatori marittimi di cui alla L. 478/68, alla data del 12.5.2012	Termine per presentare in via telematica alla competente Camera di commercio la domanda di iscrizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA), pena l'inibizione alla continuazione dell'attività ⁷³ .
30 Lunedì	Registro imprese	Imprese attive e iscritte nell'elenco degli spedizionieri di cui alla L. 1442/41, alla data del 12.5.2012	Termine per presentare in via telematica alla competente Camera di commercio la domanda di iscrizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA), pena l'inibizione alla continuazione dell'attività ⁷⁴ .
30 Lunedì	Imposte dirette	Società di capitali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto danneggiate dal terremoto	Termine per la convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31.12.2012, in relazione alle società di capitali che, alla data del 20.5.2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano attività in uno dei Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo interessati dal sisma ⁷⁵ .
30 Lunedì	Contributi previdenziali e premi INAIL	Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione	Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese ⁷⁶ .
30 Lunedì	Contributi INPS	Datori di lavoro	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente ⁷⁷ .
30 Lunedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Committenti e associanti in partecipazione	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente ai: <ul style="list-style-type: none"> – collaboratori coordinati e continuativi; – lavoratori a progetto; – lavoratori autonomi occasionali;

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			<ul style="list-style-type: none"> – venditori a domicilio; – associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro; – altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95⁷⁷.
30 Lunedì	Contributi INPS	Pensionati soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi di lavoro autonomo	Presentazione all'INPS della dichiarazione riguardante i redditi di lavoro autonomo (si intendono per tali tutti i redditi non derivanti da lavoro subordinato), mediante il modello "503 AUT": <ul style="list-style-type: none"> – conseguiti nell'anno precedente; – che si presume di conseguire nell'anno in corso⁷⁸.
30 Lunedì	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese ⁷⁹ .
30 Lunedì	Imposta sulle assicurazioni	Assicuratori	Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di agosto, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio ⁸⁰ .
30 Lunedì	Imposta sulle assicurazioni	Assicuratori esteri in regime mensile	Presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nel mese precedente, distinti a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile ⁸¹ .
30 Lunedì	Imposte dirette e IVA	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: <ul style="list-style-type: none"> – di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti; – consegnate nel mese precedente⁸².
30 Lunedì	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni, comprese le cessazioni, o all'instaurazione di nuovi rapporti, intervenute nel mese precedente ⁸³ .
30 Lunedì	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati, relativi al mese precedente, riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> – le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate; – qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li intrattengono⁸⁴.
30 Lunedì	IRPEF e IRES	Imprese con esercizio "solare"	Termine per l'invio all'ufficio delle Entrate della richiesta di autorizzazione per la valutazione al costo di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, la cui esecuzione è iniziata prima dell'1.1.2007. La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro 3 mesi ed ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata ⁸⁵ .
30 Lunedì	IRPEF e IRES	Imprese	Termine finale (entro le ore 24.00) per la presentazione in via telematica delle domande per la concessione di crediti d'imposta e di contributi a fondo perduto per l'assunzione di personale per attività di ricerca scientifica, per la concessione di borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca e per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione di attività di ricerca industriale, ai sensi dell'art. 14 del DM 8.8.2000.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			Le domande devono essere inviate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche in formato cartaceo, entro i successivi 7 giorni ¹⁴ .
30 Lunedì	IVA	Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali"	Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati relative al mese di agosto ⁸⁶ .
30 Lunedì	IVA	Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali" e che nel mese di agosto hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale	Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati, appositamente contrassegnate, relative ai mesi di luglio e agosto. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi ⁸⁶ .
30 Lunedì	IVA	Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali"	Presentazione in via telematica delle comunicazioni rettificative o integrative delle comunicazioni presentate entro la fine del mese precedente ⁸⁶ .
30 Lunedì	IVA	Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo	Registrazione delle fatture emesse nel trimestre aprile-giugno ⁸⁷ .
30 Lunedì	IVA	Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati	Termine per: <ul style="list-style-type: none"> – versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente; – presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata⁸⁸.
30 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA - Esercizio di imprese	Termine per rilevare il numero dei chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'impresa, da riportare nell'apposita scheda carburanti mensile o trimestrale ⁸⁹ .
30 Lunedì	IVA	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente ⁹⁰ .
30 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente ⁹¹ .
30 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA con sedi secondarie	Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.
30 Lunedì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei dati relativi all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al periodo contabile luglio-agosto ⁹² .
30 Lunedì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà ⁹³ .
30 Lunedì	Addizionale del 6%	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in relazione al mese precedente: <ul style="list-style-type: none"> – delle vincite superiori a 500,00 euro; – dell'addizionale del 6% trattenuta⁹⁴.

Avvertenze: Si ricorda che, in generale, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati “di diritto al giorno seguente non festivo” (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall’art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, “il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo” (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330 conv. L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1). Da ultimo, l’art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 conv. L. 12.7.2011 n. 106 ha stabilito che “gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo”.

- 1 Si veda il DM 1.7.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 22.7.2010 n. 169).
- 2 Si veda il DM 23.4.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 30.4.2007 n. 99).
- 3 Si vedano il DPR 13.3.2002 n. 69 (pubblicato sulla *G.U.* 19.4.2002 n. 92), il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002 (pubblicato sulla *G.U.* 28.11.2002 n. 279), l’art. 80 co. 37 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003), l’art. 39 co. 13-sexies del DL 30.9.2003 n. 269 conv. L. 24.11.2003 n. 326 e l’art. 2 co. 31 della L. 24.12.2003 n. 350 (Finanziaria 2004).
- 4 Si vedano il DLgs. 27.1.2010 n. 39, il DM 20.6.2012 n. 144, il DM 20.6.2012 n. 145 e la nota Ragioneria Generale dello Stato 11.9.2012.
- 5 Si vedano gli artt. 21, 21-bis e 23 del DPR 633/72 e l’art. 46 del DL 30.8.93 n. 331 conv. L. 29.10.93 n. 427, come modificati o inseriti dall’art. 1 co. 325, 326 e 330 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2013, e la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12.
- 6 Si vedano l’art. 47 del DL 30.8.93 n. 331 conv. L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall’art. 1 co. 326 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2013, e la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12.
- 7 Si vedano l’art. 46 del DL 30.8.93 n. 331 conv. L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall’art. 1 co. 326 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2013, e la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12.
- 8 Si veda l’art. 6 co. 4 del DPR 9.12.96 n. 695. Si segnala che l’art. 15 del DPR 7.12.2001 n. 435 ha eliminato l’obbligo di allegare, al registro dei corrispettivi, gli scontrini e le ricevute fiscali riepilogative giornaliere.
- 9 Si veda l’art. 6 co. 1 del DPR 9.12.96 n. 695, come modificato dall’art. 7 co. 2 lett. aa) n. 1 del DL 13.5.2011 n. 70 conv. L. 12.7.2011 n. 106, entrato in vigore il 14.5.2011, che ha stabilito l’innalzamento del limite da 154,94 a 300,00 euro.
- 10 Si vedano l’art. 1 co. 429 - 432 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005), il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2009 e le circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2010 n. 2 e 23.2.2006 n. 8.
- 11 Si vedano l’art. 9 del DPR 30.12.99 n. 544 e la circ. Agenzia delle Entrate 24.4.2013 n. 9 (§ 1). Ai sensi dell’art. 3 del DM 11.2.97, il prospetto deve essere tenuto ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72; il co. 1 del suddetto art. 39 è stato sostituito dall’art. 8 co. 2 della L. 18.10.2001 n. 383, abolendo l’obbligo della bollatura iniziale dei libri e registri; per effetto del rinvio a tale disposizione, deve ritenersi che anche il prospetto in esame non debba più essere bollato, ma solo numerato progressivamente.
- 12 Si vedano l’art. 20 del DPR 600/73 e la ris. Agenzia delle Entrate 24.6.2010 n. 58. Ai sensi dell’art. 3 del DM 11.2.97, il prospetto deve essere tenuto ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72; il co. 1 del suddetto art. 39 è stato sostituito dall’art. 8 co. 2 della L. 18.10.2001 n. 383, abolendo l’obbligo della bollatura iniziale dei libri e registri; per effetto del rinvio a tale disposizione, deve ritenersi che anche il prospetto in esame non debba più essere bollato, ma solo numerato progressivamente.
- 13 Si veda l’art. 13 delle “Modalità per l’applicazione delle tariffe” (MAT), di cui al DM 12.12.2000 (pubblicato sul S.O. n. 15 alla *G.U.* 22.1.2001 n. 17).
- 14 Si vedano il DM 25.3.2004 (pubblicato sulla *G.U.* 8.4.2004 n. 83) e il DM 2.1.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 22.5.2008 n. 119).
- 15 Si vedano l’art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435 e l’art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241. Il versamento dell’IVA dovuta per l’adeguamento agli studi di settore può essere rateizzato per effetto delle modifiche apportate all’art. 2 co. 2 del DPR 31.5.99 n. 195 dall’art. 15 co. 6 del DL 1.7.2009 n. 78 conv. L. 3.8.2009 n. 102 (si vedano anche la ris. Agenzia delle Entrate 18.5.2010 n. 40 e la circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2010 n. 29, § 2.2). Ai sensi della circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4) e della ris. Agenzia delle Entrate 21.6.2012 n. 69, in relazione ai contribuenti che beneficiano della proroga dei versamenti per effetto del DPCM 13.6.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 15.6.2013 n. 139) rimangono ferme le ordinarie scadenze delle rate successive alla prima. Gli interessi sono stati fissati al 4% annuo dall’art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 15.6.2009 n. 136).
- 16 Si vedano l’art. 6 del DPR 14.12.99 n. 542 e l’art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241. Ai sensi della circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4) e della ris. Agenzia delle Entrate 21.6.2012 n. 69, in relazione ai contribuenti che

- beneficiano della proroga dei versamenti per effetto del citato DPCM 13.6.2013 rimangono ferme le ordinarie scadenze delle rate successive alla prima. Gli interessi sono stati fissati al 4% annuo dall'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 15.6.2009 n. 136).
- 17 Si veda l'art. 1 del DLgs. 28.9.98 n. 360, come modificato dall'art. 1 co. 142 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) e dall'art. 13 co. 16 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214.
- 18 Si veda la circ. INPS 11.6.2013 n. 95.
- 19 Ai sensi dell'art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche, nel 2013 nei confronti degli iscritti alla Gestione separata INPS *ex art.* 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 si applicano le aliquote del 27,72% (compreso il contributo assistenziale dello 0,72%), per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionati e del 20% (prima 18%), per gli iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (si veda la circ. INPS 12.2.2013 n. 27). Si ricorda che l'incremento del contributo assistenziale dallo 0,50% allo 0,72% è avvenuto ad opera del DM 12.7.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 23.10.2007 n. 247), a seguito dell'estensione delle tutele relative all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità (si vedano i chiarimenti forniti dal messaggio INPS 9.11.2007 n. 27090).
- 20 L'art. 2 co. 12 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003) ha modificato l'art. 25-*bis* co. 6 del DPR 600/73, prevedendo una deduzione forfetaria delle spese pari al 22%; la circ. INPS 27.2.2003 n. 42 ha chiarito che la nuova base imponibile per l'applicazione della ritenuta fiscale si applica anche ai fini contributivi, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DM 2.5.96 n. 281. Il limite di 5.000,00 euro è stato introdotto dall'art. 44 co. 2 del DL 30.9.2003 n. 269 conv. L. 24.11.2003 n. 326 e vale come fascia di esenzione (circ. INPS 6.7.2004 n. 103), al netto della suddetta deduzione forfetaria del 22% (messaggio INPS 2.5.2005 n. 17078). Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 21 Per le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, si veda l'art. 1 della L. 3.8.98 n. 315. Per gli assegni di ricerca, si vedano l'art. 22 della L. 30.12.2010 n. 240, che dal 2011 ha sostituito l'art. 51 co. 6 della L. 27.12.97 n. 449 (espressamente abrogato dall'art. 29 co. 11 della stessa L. 240/2010), e la circ. INPS 28.12.2011 n. 165. Per quanto riguarda gli assegni relativi alle attività di tutoraggio, si vedano l'art. 1 del DL 9.5.2003 n. 105 conv. L. 11.7.2003 n. 170, l'art. 4 co. 104 della L. 24.12.2003 n. 350 e l'art. 14 co. 8-*ter* del DL 14.3.2005 n. 35 conv. L. 14.5.2005 n. 80. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 22 Si veda la L. 16.7.97 n. 230. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 23 L'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS *ex art.* 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 per gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro è stato introdotto dall'art. 43 del DL 30.9.2003 n. 269 conv. L. 24.11.2003 n. 326, come modificato dall'art. 1 co. 157 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005). Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 24 L'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS *ex art.* 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 è stato introdotto dall'art. 44 co. 2 del DL 30.9.2003 n. 269 conv. L. 24.11.2003 n. 326. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 25 L'art. 21 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall'1.1.2012, ha soppresso l'ENPALS e previsto l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS; conseguentemente, presso l'INPS è stata costituita l'apposita "Gestione *ex* ENPALS" (si veda la circ. INPS 13.1.2012 n. 3).
- 26 Si veda l'art. 6 del DPR 30.12.99 n. 544.
- 27 Si veda l'art. 14-*bis* del DPR 26.10.72 n. 640. Gli imponibili forfetari medi per le singole categorie di apparecchi sono stati stabiliti dal DM 2.2.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 16.2.2009 n. 38) e dal DM 10.3.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 26.3.2010 n. 71).
- 28 Si vedano l'art. 1 co. 481 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), il DPCM 22.1.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 29.3.2013 n. 75), la circ. Min. Lavoro e Politiche sociali 3.4.2013 n. 15, la circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2013 n. 11 e la ris. Agenzia delle Entrate 8.7.2008 n. 287.
- 29 Si vedano l'art. 33 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122, come modificato dall'art. 23 co. 50-*bis* e 50-*ter* del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111, la ris. Agenzia delle Entrate 4.1.2011 n. 1, la circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2011 n. 4, la ris. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n. 31 e la circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 15).
- 30 Si vedano l'art. 25-*ter* del DPR 29.9.73 n. 600, inserito dall'art. 1 co. 43 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), la ris. Agenzia delle Entrate 5.2.2007 n. 19 che ha approvato i codici tributo, la circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2007 n. 7, le ris. Agenzia delle Entrate 15.5.2007 n. 99 e 25.10.2007 n. 306.
- 31 Si vedano l'art. 2 co. 3 del DL 13.8.2011 n. 138 conv. L. 14.9.2011 n. 148, il DM 12.10.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 14.11.2011 n. 265), il DM 16.12.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 31.12.2011 n. 304) e la ris. Agenzia delle Entrate 29.2.2012 n. 20.
- 32 Si vedano l'art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122, come modificato dall'art. 23 co. 8 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111, il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2010, la ris. Agenzia delle Entrate 30.6.2010 n. 65, la circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2010 n. 40, le ris. Agenzia delle Entrate 4.1.2011 n. 2 e 3 e 18.4.2011 n. 46.
- 33 Con l'art. 32-*bis* del DL 22.6.2012 n. 83, conv. L. 7.8.2012 n. 134, è stato previsto un nuovo regime di applicazione dell'"IVA per cassa", in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, previa opzione da parte del contribuente. Il differimento dell'esigibilità è, tuttavia, limitato nel tempo, essendo previsto che l'imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso di un anno

- dall'effettuazione dell'operazione, salvo che, anteriormente a tale termine, il cessionario/committente venga assoggettato a procedure concorsuali. L'opzione per l'“IVA per cassa” comporta altresì che il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Le disposizioni attuative del nuovo regime dell'“IVA per cassa” sono state emanate con il DM 11.10.2012, il quale ha altresì stabilito la decorrenza della nuova disciplina dalle operazioni effettuate dall'1.12.2012, e con il provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2012 n. 165764; si vedano anche i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 26.11.2012 n. 44 e 15.2.2013 n. 1 (§ 3).
- 34 L'art. 11 co. 1 del DPR 7.12.2001 n. 435 ha eliminato l'obbligo di indicare, in un'apposita sezione dei registri di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 633/72 (registri delle fatture emesse o dei corrispettivi), gli elementi necessari per il calcolo dell'IVA; tuttavia, il contribuente, qualora richiesto dall'Amministrazione finanziaria, è tenuto a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. La suddetta disposizione ha, inoltre, eliminato l'obbligo di annotazione, sui registri IVA, degli estremi dell'attestazione relativa all'avvenuto versamento.
- 35 Si vedano l'art. 8 della L. 18.6.98 n. 192 e la C.M. 18.2.99 n. 45/E.
- 36 Si vedano l'art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il DM 2.1.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 11.1.2008 n. 9), l'art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111 e il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820.
- 37 Si veda l'art. 1 co. 1 lett. c) del DL 29.12.83 n. 746 conv. L. 27.2.84 n. 17, come modificato dall'art. 1 co. 381 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005). L'art. 1 co. 4 del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, ha ulteriormente modificato la norma in esame, stabilendo che la comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute debba avvenire *“entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta”*. Come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2012 n. 82, *“il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l'adempimento. Resta ferma, quindi, la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d'intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata”*. Il modello per effettuare la comunicazione in esame rimane quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2005; come chiarito dalla suddetta risoluzione, il campo *“Periodo di riferimento”* può essere compilato indicando esclusivamente l'anno di riferimento, sia nell'ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell'operazione non imponibile, sia nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime operazioni.
- 38 La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto dell'art. 1 co. 20 e 22 della L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), che ha modificato l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, a decorrere dalle violazioni commesse dall'1.2.2011. Inoltre, si segnala che l'art. 23 co. 31 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111, modificando l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, ha ridotto le sanzioni applicabili ai ritardati versamenti che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge (le sanzioni variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo al 28% per 14 giorni di ritardo); se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso (c.d. *“ravvedimento sprint”*), tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo (diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo e del 2,8% per 14 giorni di ritardo); in pratica, la sanzione ridotta del 3% si applica solo più ai ravvedimenti che vengono effettuati tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del versamento; peraltro, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 10), è possibile effettuare il *“ravvedimento sprint”* versando l'imposta entro 14 giorni dalla scadenza e i relativi interessi legali e la relativa sanzione ridotta entro il termine di 30 giorni. Con il DM 12.12.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 15.12.2011 n. 291), il tasso di interesse legale è stato stabilito al 2,5%, a decorrere dall'1.1.2012, rispetto all'1,5% in vigore fino al 31.12.2011.
- 39 Si vedano l'art. 1 co. 185 - 187 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), il DM 8.11.2007 n. 228 e il provv. Agenzia delle Entrate 14.12.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 27.12.2007 n. 299).
- 40 Si vedano l'art. 39 del DL 30.9.2003 n. 269 conv. L. 24.11.2003 n. 326, l'art. 1 co. 531 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006), come modificato dall'art. 38 del DL 4.7.2006 n. 223 conv. L. 4.8.2006 n. 248, l'art. 30-*bis* co. 1 - 2 del DL 29.11.2008 n. 185 conv. L. 28.1.2009 n. 2, il DM 12.4.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 18.4.2007 n. 90), il DM 1.7.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 22.7.2010 n. 169), il DM 12.10.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 14.11.2011 n. 265), il DM 12.3.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 23.5.2012 n. 119), la circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2005 n. 21 e la nota dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 2.3.2009 prot. n. 8167. In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo quanto stabilito dal DM 23.4.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 30.4.2007 n. 99).
- 41 Si vedano l'art. 1 co. 530 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006), come modificato dall'art. 38 co. 8 lett. a) del DL 4.7.2006 n. 223 conv. L. 4.8.2006 n. 248, il DM 12.4.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 18.4.2007 n. 90) che ha modificato le modalità di assolvimento del PREU e il DM 4.7.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 13.7.2007 n. 161) che ha modificato le modalità di assolvimento del canone di concessione.
- 42 Si vedano il DLgs. 27.1.2010 n. 39, il DM 20.6.2012 n. 144, il DM 20.6.2012 n. 145 e la determinazione della Ragioneria Generale dello Stato 21.6.2013 (pubblicata sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it in data 25.6.2013).
- 43 Si vedano il DLgs. 11.2.2010 n. 18, il DM 22.2.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 5.3.2010 n. 53), la determinazione Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n. 22778, la circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2010 n. 14, la determinazione Agenzia delle Dogane 7.5.2010 n. 63336, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2010 n. 36 e la circ. Agenzia delle Entrate 6.8.2010 n. 43.

- 44 Si vedano l'art. 24 co. 14-15 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214, l'art. 22 del DL 6.7.2012 n. 95 conv. L. 7.8.2012 n. 135, l'art. 1 co. 231-234 della L. 24.12.2012 n. 228, il DM 22.4.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 28.5.2013 n. 123) e il messaggio INPS 30.5.2013 n. 8824.
- 45 Si veda l'art. 2 del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 42 co. 7-ter del DL 30.12.2008 n. 207 conv. L. 27.2.2009 n. 14.
- 46 Si vedano le istruzioni ai modelli 730/2013 e UNICO 2013.
- 47 Si veda l'art. 1 co. 219 primo periodo della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008).
- 48 Si veda l'art. 1 co. 219 secondo periodo della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008).
- 49 Si vedano l'art. 2 del DPR 22.7.98 n. 322 e l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, come modificato dall'art. 1 co. 20 della L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011). Peraltro, entro il termine in esame è possibile presentare la dichiarazione in via telematica, senza sanzioni.
- 50 Si vedano l'art. 19 co. 6 del DM 31.5.99 n. 164, le istruzioni al modello 730/2013 e la circ. Agenzia delle Entrate 9.5.2013 n. 14 (§ 9.1).
- 51 Si vedano l'art. 1 co. 52 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) e il DM 11.9.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 13.10.2008 n. 240).
- 52 Si vedano l'art. 2 del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 42 co. 7-ter del DL 30.12.2008 n. 207 conv. L. 27.2.2009 n. 14, e l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, come modificato dall'art. 1 co. 20 della L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011).
- 53 Si vedano l'art. 65 del DPR 600/73 e le istruzioni al modello UNICO 2013 PF.
- 54 Si vedano l'art. 65 del DPR 600/73 e l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.
- 55 Si vedano gli artt. 117 - 142 del TUIR. Il modello CMN 2013 è stato approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2013 n. 13133.
- 56 Si veda l'art. 16 del DPR 600/73.
- 57 Si vedano l'art. 18 del DPR 600/73 e il DM 2.5.89.
- 58 Si vedano l'art. 8 del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 42 co. 7-ter lett. l) del DL 30.12.2008 n. 207 conv. L. 27.2.2009 n. 14, l'art. 3 del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 10 del DL 1.7.2009 n. 78 conv. L. 3.8.2009 n. 102, il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2013 n. 5267 che ha approvato il modello IVA 2013 e la circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2011 n. 1.
- 59 Si veda l'art. 8 del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 42 co. 7-ter lett. l) del DL 30.12.2008 n. 207 conv. L. 27.2.2009 n. 14.
- 60 Si vedano l'art. 8 del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 42 co. 7-ter lett. l) del DL 30.12.2008 n. 207 conv. L. 27.2.2009 n. 14, e l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, come modificato dall'art. 1 co. 20 della L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011).
- 61 Si veda l'art. 4 del DPR 31.5.99 n. 195.
- 62 Si vedano l'art. 2 del DPR 10.11.97 n. 442 e le istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.
- 63 Si vedano gli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, l'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214, come modificato dall'art. 56 co. 1 del DL 24.1.2012 n. 1 conv. L. 24.3.2012 n. 27, dall'art. 4 co. 5 del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44 e dall'art. 10 co. 4 del DL 8.4.2013 n. 35 conv. L. 6.6.2013 n. 64, il DM 30.10.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 5.11.2012 n. 258) con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni, le circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF e 29.4.2013 n. 1/DF e le "Linee Guida" Min. Economia e Finanze 11.7.2012.
- 64 Si vedano gli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, l'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214, come modificato dall'art. 56 co. 1 del DL 24.1.2012 n. 1 conv. L. 24.3.2012 n. 27, dall'art. 4 co. 5 del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44 e dall'art. 10 co. 4 del DL 8.4.2013 n. 35 conv. L. 6.6.2013 n. 64, i provv. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 53909 e 19.6.2013 n. 75075, il DM 23.11.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 30.11.2012 n. 280) che ha approvato il modello di bollettino postale, il DM 30.10.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 5.11.2012 n. 258) con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni, le circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF e 29.4.2013 n. 1/DF, le "Linee Guida" del Min. Economia e Finanze 11.7.2012 e la ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35.
- 65 Si vedano l'art. 2 co. 1 del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44, la circ. Agenzia delle Entrate 28.9.2012 n. 38, la ris. Agenzia delle Entrate 11.5.2012 n. 46 e la ris. Agenzia delle Entrate 12.12.2012 n. 110.
- 66 Si vedano l'art. 2 commi da 4-novies a 4-undecies del DL 25.3.2010 n. 40 conv. L. 22.5.2010 n. 73, l'art. 23 co. 46 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111, l'art. 2 co. 2 del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44, l'art. 23 co. 2 del DL 6.7.2012 n. 95 conv. L. 7.8.2012 n. 135, il DPCM 23.4.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 8.6.2010 n. 131), il DM 2.4.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 16.4.2009 n. 88) come modificato dal DM 16.4.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 2.5.2009 n. 100), il DPCM 30.5.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 5.6.2012 n. 129), le circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2012 n. 10, 28.9.2012 n. 38 e 21.3.2013 n. 6.
- 67 Si vedano l'art. 38-bis1 del DPR 633/72, inserito dall'art. 1 co. 1 lett. t) del DLgs. 11.2.2010 n. 18, e il provv. Agenzia delle Entrate 1.4.2010.

- 68 Si vedano l'art. 38-*bis*2 del DPR 633/72, inserito dall'art. 1 co. 1 lett. t) del DLgs. 11.2.2010 n. 18, e il provv. Agenzia delle Entrate 1.4.2010.
- 69 Si vedano l'art. 38-*ter* del DPR 633/72, come sostituito dall'art. 1 co. 1 lett. u) del DLgs. 11.2.2010 n. 18, il provv. Agenzia delle Entrate 1.4.2010, il provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2010 che ha approvato il nuovo modello IVA 79 e il DM 20.5.82.
- 70 Si vedano l'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241. Ai sensi della circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4) e della ris. Agenzia delle Entrate 21.6.2012 n. 69, in relazione ai contribuenti che beneficiano della proroga dei versamenti per effetto del citato DPCM 13.6.2013 rimangono ferme le ordinarie scadenze delle rate successive alla prima. Gli interessi sono stati fissati al 4% annuo dall'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 15.6.2009 n. 136).
- 71 Si vedano la L. 3.2.89 n. 39, gli artt. 73 e 80 del DLgs. 26.3.2010 n. 59, con cui è stata recepita la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12.12.2006 n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. "direttiva Bolkestein"), l'apposito DM 26.10.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 13.1.2012 n. 10) e il DM 23.4.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 10.5.2013 n. 108) che ha prorogato il termine.
- 72 Si vedano la L. 3.5.85 n. 204, gli artt. 74 e 80 del DLgs. 26.3.2010 n. 59, con cui è stata recepita la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12.12.2006 n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. "direttiva Bolkestein"), l'apposito DM 26.10.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 13.1.2012 n. 10) e il DM 23.4.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 10.5.2013 n. 108) che ha prorogato il termine.
- 73 Si vedano la L. 12.3.68 n. 478, gli artt. 75 e 80 del DLgs. 26.3.2010 n. 59, con cui è stata recepita la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12.12.2006 n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. "direttiva Bolkestein"), l'apposito DM 26.10.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 13.1.2012 n. 10) e il DM 23.4.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 10.5.2013 n. 108) che ha prorogato il termine.
- 74 Si vedano la L. 14.11.41 n. 1442, gli artt. 76 e 80 del DLgs. 26.3.2010 n. 59, con cui è stata recepita la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12.12.2006 n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. "direttiva Bolkestein"), l'apposito DM 26.10.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 13.1.2012 n. 10) e il DM 23.4.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 10.5.2013 n. 108) che ha prorogato il termine.
- 75 Si veda la delibera Consiglio dei Ministri 31.1.2013 (pubblicata sulla *G.U.* 4.2.2013 n. 29).
- 76 Si vedano gli artt. 39 e 40 del DL 25.6.2008 n. 112 conv. L. 6.8.2008 n. 133, come modificati dall'art. 40 co. 4 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214 e dall'art. 19 del DL 9.2.2012 n. 5 conv. L. 4.4.2012 n. 35, il DM 9.7.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 18.8.2008 n. 192), la circ. Min. Lavoro 21.8.2008 n. 20, il *vademecum* del Min. Lavoro disponibile sul sito Internet www.lavoro.gov.it, le note Min. Lavoro 30.10.2008 n. 15109, 3.12.2008 n. 17292 e 7.1.2009 n. 102, le note INAIL 10.9.2008 n. 7095, 19.9.2008 n. 7357, 9.12.2008 n. 9159 e 7.1.2009 n. 137, l'interpello Min. Lavoro 13.12.2011 n. 47 e la circ. Min. Lavoro 16.2.2012 n. 2.
- 77 Si vedano l'art. 44 co. 9 del DL 30.9.2003 n. 269 conv. L. 24.11.2003 n. 326, i messaggi INPS 25.11.2009 n. 27172, 5.2.2010 n. 3872, 25.8.2011 n. 16744, 22.11.2011 n. 21947 e 6.6.2012 n. 9668, le circ. INPS 15.1.2010 n. 7, 28.1.2011 n. 13, 8.2.2011 n. 28 e 7.8.2012 n. 105.
- 78 Si veda l'art. 10 del DLgs. 30.12.92 n. 503. Si segnala che, a decorrere dall'1.1.2009, l'art. 19 del DL 25.6.2008 n. 112 conv. L. 6.8.2008 n. 133 ha eliminato molte fattispecie di incumulabilità (si vedano le circ. INPS 9.12.2008 n. 108 e 2.1.2009 n. 1 e i messaggi INPS 20.7.2009 n. 16380, 21.9.2010 n. 23710 e 26.10.2011 n. 20284).
- 79 Il termine è stato prorogato da 20 a 30 giorni per effetto dell'art. 68 della L. 21.11.2000 n. 342; si vedano anche i chiarimenti forniti dalla C.M. 16.11.2000 n. 207/E (§ 2.2.9). Con il provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2011 è stata approvata la nuova versione del modello 69 e il nuovo modello SIRIA, per la registrazione del contratto di locazione e per esercitare la facoltà di opzione, da parte del locatore persona fisica, per la "cedolare secca sugli affitti", che sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, nonché sulle relative proroghe; se, invece, tale opzione non viene esercitata, è possibile utilizzare per la registrazione il modello semplificato IRIS, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 14.7.2011. Qualora il contratto di locazione o affitto sia già stato registrato prima dell'1.7.2010, nel termine di 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta di registro occorre presentare all'Agenzia delle Entrate il modello CDC, o il nuovo modello 69 approvato con il suddetto provvedimento, al fine di comunicare i dati catastali degli immobili.
- 80 Si vedano l'art. 9 della L. 29.10.61 n. 1216, il DM 15.7.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 9.9.2010 n. 211) che ha esteso il regime dei versamenti unificati e della compensazione con il modello F24 Accise, la ris. Agenzia delle Entrate 22.10.2010 n. 109 che ha approvato i relativi codici tributo e la ris. Agenzia delle Entrate 21.2.2011 n. 19.
- 81 Si vedano gli artt. 4-*bis* e 9 della L. 29.10.61 n. 1216, l'art. 17 del DLgs. 6.5.2011 n. 68 e il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2013 n. 51954, con il quale è stato approvato il nuovo modello di denuncia.
- 82 Si vedano l'art. 32 del DPR 600/73, l'art. 51 del DPR 633/72, il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2005 (pubblicato sul S.O. n. 6 alla *G.U.* 10.1.2006 n. 7), il provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2007 (pubblicato sul S.O. n. 244 alla *G.U.* 24.11.2007 n. 274), la determinazione Agenzia delle Dogane 4.7.2011 n. 63763, il provv. Min. Economia e Finanze 11.10.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 24.10.2011 n. 248) e il provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 175022.
- 83 Si vedano l'art. 7 del DPR 29.9.73 n. 605, l'art. 37 co. 4 e 5 del DL 4.7.2006 n. 223 conv. L. 4.8.2006 n. 248, il provv. Agenzia delle Entrate 19.1.2007 (pubblicato sul S.O. n. 38 alla *G.U.* 15.2.2007 n. 38), il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2010, i provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 175022 e n. 175033.

- 84 Si vedano l'art. 7 del DPR 29.9.73 n. 605, come modificato dall'art. 63 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, il provv. Agenzia delle Entrate 19.1.2007 (pubblicato sul S.O. n. 38 alla *GU*. 15.2.2007 n. 38), il provv. Agenzia delle Entrate 29.2.2008, il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2010, i provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 175022 e n. 175033.
- 85 Si veda l'art. 93 co. 5 del TUIR; tale comma è stato infatti abrogato dall'art. 1 co. 70 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), a partire dalle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006.
- 86 Si vedano l'art. 1 co. 1 - 3 del DL 25.3.2010 n. 40 conv. L. 22.5.2010 n. 73, il DM 30.3.2010 (pubblicato sulla *GU*. 16.4.2010 n. 88), il DM 5.8.2010 (pubblicato sulla *GU*. 17.8.2010 n. 191), il provv. Agenzia delle Entrate 28.5.2010 che ha approvato il modello di comunicazione, il provv. Agenzia delle Entrate 5.7.2010 che ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, le circ. Agenzia delle Entrate 21.10.2010 n. 53, 28.10.2010 n. 54, 28.1.2011 n. 2 e 21.6.2011 n. 28 (§ 2), nonché le ris. Agenzia delle Entrate 29.11.2010 n. 121 e 6.7.2011 n. 71. L'art. 2 co. 8 del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44, modificando l'art. 1 co. 1 del suddetto DL 40/2010, ha stabilito che l'obbligo di comunicazione sussiste se le operazioni sono di importo superiore a 500,00 euro.
- 87 Si vedano l'art. 74 co. 4 del DPR 633/72 e la C.M. 30.10.98 n. 252/E.
- 88 Si veda l'art. 49 del DL 30.8.93 n. 331 conv. L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall'art. 1 co. 326 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2013.
- 89 Si veda l'art. 4 del DPR 10.11.97 n. 444. Peraltro, si segnala che l'art. 7 co. 2 lett. p) del DL 13.5.2011 n. 70 conv. L. 12.7.2011 n. 106, entrato in vigore il 14.5.2011, inserendo il nuovo co. 3-*bis* all'art. 1 del suddetto DPR 444/97, ha stabilito che non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73; si vedano anche i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 9.11.2012 n. 42 e 15.2.2013 n. 1 (§ 6.1).
- 90 Si vedano l'art. 1 della L. 17.1.2000 n. 7 e il provv. UIC 14.7.2000 (pubblicato sulla *GU*. 5.8.2000 n. 182) che ha anche approvato la relativa modulistica. Il limite di 12.500,00 euro è stato stabilito dal DM 17.10.2002 (pubblicato sulla *GU*. 11.12.2002 n. 290), rispetto al precedente limite di 10.329,14 euro. Si segnala, infatti, che l'art. 62 del DLgs. 21.11.2007 n. 231 ha stabilito, a decorrere dall'1.1.2008, la soppressione dell'UIC e il passaggio delle relative competenze alla Banca d'Italia.
- 91 Si vedano gli artt. 21 e 21-*bis* del DPR 633/72, come modificati o inseriti dall'art. 1 co. 325 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2013, e la circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12.
- 92 Si vedano il DM 6.8.2007 (pubblicato sulla *GU*. 22.8.2007 n. 194) e il DM 4.10.2007 (pubblicato sulla *GU*. 23.10.2007 n. 247).
- 93 Si veda il DM 23.4.2007 (pubblicato sulla *GU*. 30.4.2007 n. 99).
- 94 Si vedano l'art. 2 co. 3 del DL 13.8.2011 n. 138 conv. L. 14.9.2011 n. 148, il DM 12.10.2011 (pubblicato sulla *GU*. 14.11.2011 n. 265) e il DM 16.12.2011 (pubblicato sulla *GU*. 31.12.2011 n. 304).